

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Pubblicazione di annuncio relativo a: concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Strambino località Frazione Crotte, ad uso esercizio macchinari impianto di depurazione acque reflue, assentita alla SMAT SpA.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 171-4258 del 16-4-2019; Codice Univoco: TO-P-10759.

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla SMAT SpA con sede legale a Torino, Corso XI Febbraio n. 14, P. IVA 07937540016, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 4 metri in falda superficiale, in Comune di Strambino località Frazione Crotte - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 49 Particella 37 - in misura di litri/s massimi complessivi 2 e medi 0,003 per complessivi metri cubi annui 100 ad uso "produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi con la prestazione del servizio", da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione dal 20-12-2005 data di inizio della derivazione così come dichiarato dal richiedente, fino alla data del presente provvedimento di concessione, e di ulteriori quindici anni decorrenti dalla citata data del presente provvedimento di concessione, data di scadenza della concessione che si rinnova, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 9-5-2019"(... omissis ...)